



LINEE GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

(approvate nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2019)

Articolo 1

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia può essere effettuata con esclusivo riferimento ai fini previsti dall'art. 42 del Regolamento studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, e dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, D.R. n. 251 del 25/1/2018, i quali prevedono che anche i cultori della materia possano far parte delle commissioni per gli esami di profitto. Non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni.

La partecipazione alle commissioni di esame non dà diritto a compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

Articolo 2

Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal Consiglio di Dipartimento sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso della laurea magistrale in Fisica o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni. (art. 21, comma 2, R.D.A.).

Fermo restando il possesso del precedente requisito, e facendo riferimento al SSD della materia per la quale si chiede la qualifica di cultore, o a SSD affini, hanno titolo ad ottenere il riconoscimento della qualifica:

- i dottori di ricerca, entro i tre anni successivi al conseguimento del titolo, in relazione ai SSD inclusi nel progetto formativo del dottorato;
- gli assegnisti di ricerca, in relazione al SSD nel cui ambito svolgono la loro attività di ricerca, verificata la compatibilità con l'attività di ricerca;
- i docenti a contratto che hanno ricoperto, da non più di cinque anni, un insegnamento nello stesso SSD, o SSD affine;
- i docenti in quiescenza, in relazione al SSD nel cui ambito hanno svolto la loro attività di ricerca e di didattica;
- ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di enti di ricerca, che svolgono la loro attività di ricerca in ambiti ricompresi nelle declaratorie del SSD o di SSD affini, previo nulla osta del direttore della struttura di competenza;

Negli altri casi, fermo restando il requisito di cui all'art. 21, comma 2 del R.D.A., il riconoscimento della suddetta qualifica, che va comunque circoscritta a soggetti non strutturati nell'Ateneo di Catania, sarà subordinato alla verifica, da parte di una Commissione composta da tre docenti di ruolo nominata dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 3

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia viene deliberata dal consiglio del Dipartimento, su istanza presentata dal titolare dell'insegnamento corredata dal curriculum vitae et studiorum e dall'elenco delle pubblicazioni della/del candidata/o, sentito il parere del Presidente del CdS di riferimento.

Articolo 4

La qualifica di cultore della materia ha validità triennale e può essere rinnovata, secondo la procedura indicata negli artt. 2 e 3.

Articolo 5

Le eventuali attestazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento.